

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL OGLIASTRA N. 6 DEL 05/01/2022

Proposta n. 6 del 05/01/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Nomina Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio della ASL Ogliastra.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Loredana Piras	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Luigi Cugia	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE GENERALE ASL OGLIASTRA

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 51/40 del 30/12/2021, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Luigi Cugia come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.01 del 04/01/2022 con quale si prende atto del conferimento di incarico libero professionale per D.G. al Dott. Luigi Cugia;

VISTO il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n°81 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro” che prevede tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e tra gli obblighi del datore di lavoro l’adozione, sulla base della natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda e del numero delle persone presenti, delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e della evacuazione per il caso di pericolo grave e immediato;

VISTO l’art. 46 del medesimo decreto, che definisce la prevenzione incendi come una funzione di preminente interesse pubblico di retta a conseguire, secondo criteri uniformi su tutto il territorio, gli obiettivi di sicurezza della vita umana e di incolumità delle persone e delle cose, richiama l’applicazione dei criteri generali di sicurezza antincendio di cui al Decreto del Ministro dell’Interno in data 10 marzo 1998 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'art.11 della Legge n. 229 del 29.07.2003 e s.m.i. riconosce al Corpo dei Vigili del Fuoco poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi e che il Decreto Legislativo 08.03.2006 n.139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" all'art. 20 definisce le sanzioni penali e sospensione dell'attività in materia di omessa certificazione e vigilanza;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01.08.2011 relativo al "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.03.2015 recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002", relativamente agli adempimenti di cui all'attività n. 68, come da D.P.R. 151 del 01.08.2011;

VISTO che il su citato Decreto del Ministero dell'Interno del 19.03.2015 ha disposto l'aggiornamento delle regole Tecniche di cui al Decreto Ministero Interno del 18.09.2002, prevedendo ai sensi degli artt. 2 e 3, un calendario temporale entro il quale le strutture sanitarie dovranno completare l'adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio;

CONSIDERATO che con specifico riguardo alla progettazione, costruzione, esercizio delle strutture sanitarie con Decreto Ministero dell'Interno del 18 Settembre 2002 sono state approvate le regole tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private allo scopo di: a) Minimizzare le cause di incendio; b) Garantire la stabilità delle strutture sanitarie portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; c) Limitare la produzione e la propagazione di incendi all'interno dei locali; d) Limitare la propagazione di incendi ad edifici e locali contigui; e) Assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f) Garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2015 nell'aggiornare le regole tecniche di cui sopra ha introdotto importanti novità imponendo: a) l'obbligo di adottare un Sistema di gestione della sicurezza antincendio redatto ai sensi del DM 10.03.1998 e s.m.i., che dovrà necessariamente contenere: un documento di strategia nei riguardi della sicurezza

antincendio con precisa indicazione del budget da assegnare, l'analisi delle principali cause e pericoli di incendio, un sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti e il mantenimento delle misure migliorative adottate nelle varie fasi; il Piano per la gestione delle emergenze; il Piano di formazione e l'organigramma del personale addetto alla struttura antincendio; b) l'obbligo di designare gli addetti antincendio; c) l'obbligo di individuare il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio con mansioni di pianificazione coordinamento e verifica dell'adeguamento nelle varie fasi previste nel decreto;

CONSIDERATO che per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza antincendio e per la relativa attuazione, il D.M. 19.03.2015 all'art.2 comma 1.b e all'art. 3 comma 4.b impone che debba essere individuato un Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA), in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011, e con mansioni specifiche di pianificazione, coordinamento e verifica degli adeguamenti, indicandone la posizione nell'organigramma aziendale e le relative deleghe;

PRESO ATTO che il Dipartimento VVF con Circolare n. 12580 del 28 ottobre 2015 fornisce alcuni indirizzi applicativi sul D.M.19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie, precisando che i requisiti del responsabile tecnico della sicurezza antincendio ai sensi della norma su citata sono: a) essere una figura tecnica; b) essere in possesso dell'attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione di cui al decreto 5 agosto 2011. La circolare, relativamente al punto a), fa presente che la figura tecnica rientra tra le professioni individuate nel decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e che i requisiti di cui al punto b) risultano in possesso di tutti i professionisti antincendio già iscritti negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno;

DATO ATTO che con DGR 30/16 del 03.08.2010 è stata disposta l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento in regime temporaneo per le strutture carenti di certificazione antincendio sotto condizione della presentazione di apposito piano di adeguamento e che dunque con Nota RAS Prot. 21236 del 18/09/2015, nell'ambito del monitoraggio degli adempimenti in materia di prevenzione incendi, le Aziende Sanitarie sono state invitate ad attenersi all'applicazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2015;

RITENUTO opportuno ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane qualificate disponibili in Azienda e garantire continuità al servizio;

PRESO ATTO che il Dott. Guido Sorcinelli risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

- 1) **DI CONFERIRE** al Dott. Guido Sorcinelli, l'incarico di Responsabile Tecnico della sicurezza Antincendio della ASL Ogliastro;
- 2) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-sanitaria Locale Ogliastro.

IL DIRETTORE ASL OGLIASTRA

Dott. Luigi Cugia

(firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Ogliastro dal **05/01/2022** al **20/01/2022**

Segreteria di Direzione ASL Ogliastro
